

proposta di atto amministrativo n. 26/06

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 29 giugno 2006

—————

INTEGRAZIONI MODIFICATIVE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 168 “PIANO REGIONALE
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER IL BIENNIO 2004/2005”

—————

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria deliberazione 2 febbraio 2005, n. 168 "Piano regionale di edilizia residenziale per il biennio 2004/2005";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio governo del territorio, mobilità, infrastrutture, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare le seguenti integrazioni modificative alla deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 168 "Piano regionale di edilizia residenziale per il biennio 2004/2005":

a) le risorse finanziarie previste dal punto 4.3 della deliberazione 168/2005 sono utilizzate per finanziare per ciascun ambito provinciale un programma di riqualificazione urbana presentato dai Comuni ai sensi del bando regionale "contratti di quartiere II", che non risulta oggetto dell'accordo di programma quadro

stipulato tra la Regione ed il Ministero delle infrastrutture il 24 gennaio 2006.

A tal fine la Giunta regionale provvede:

- 1) a finanziare, nei limiti delle risorse ripartite e comunque entro euro 5 milioni per ciascun ambito provinciale, i programmi comunali secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 183/2006;
- 2) a definire ulteriori criteri e modalità di assegnazione delle risorse che garantiscano l'efficacia dei programmi ed una loro celere attuazione anche in deroga alle procedure previste per i finanziamenti di cui al citato accordo di programma quadro del 24 gennaio 2006;
- b) i fondi non utilizzati in ogni ambito provinciale per le finalità di cui alla precedente lettera a) vanno ad incrementare le risorse destinate ai singoli programmi provinciali di cui al punto 4.1 della deliberazione 168/2005;
- c) i fondi previsti dal punto 4.2 della deliberazione 168/2005 non assegnati entro l'anno 2007, vanno ad incrementare le risorse destinate ai singoli programmi provinciali secondo la ripartizione di cui al punto 2.1 della deliberazione 168/2005;
- d) le disposizioni della deliberazione 168/2005 in contrasto con il presente atto, sono soppresse.